

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 07 **del mese di** luglio
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Rabboni Tiberio	Assessore
9) Vecchi Luciano	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Rabboni Tiberio

Oggetto: ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA (ARTT. 16 E 18-BIS, COMMA 4, LR 20/2000). MODIFICHE DELL'ATTO DI COORDINAMENTO SULLE DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA (DAL 279/2010).

Cod.documento GPG/2014/1126

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1126

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, e modificato con legge regionale 27 luglio 2009, n. 12;
- la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali), come modificata, da ultimo, con legge regionale 21 novembre 2013, n. 23;
- la legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione);
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), e successive modifiche, ed in particolare:
 - l'articolo 16 (Atti di indirizzo e coordinamento), commi 1, 3, e 3-bis, secondo i quali:
 - per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate (comma 1);
 - la proposta degli atti di cui al comma 1 è definita dalla Regione e dagli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali (CAL) ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale (comma 3);
 - salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione (comma 3.bis);
 - l'articolo 18-bis (Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica), introdotto dall'art. 50, LR 15/2013, il quale dispone che:

- 1.1. al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:
 - a) dalle leggi statali e regionali,
 - b) dai regolamenti,
 - c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico,
 - d) dalle norme tecniche,
 - e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata,
 - f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;
- 1.2. nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione;
- 1.3. allo scopo di consentire una agevole consultazione da parte dei cittadini delle normative vigenti che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale, la Regione, le Province, la Città metropolitana di Bologna e i Comuni mettono a disposizione dei cittadini attraverso i propri siti web il testo vigente degli atti di cui al comma 1 di propria competenza;
- 1.4. la Regione individua entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e aggiorna periodicamente, le disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale, attraverso appositi atti di indirizzo e coordinamento, approvati ai sensi dell'articolo 16. Le Province, la Città metropolitana di Bologna e i Comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a quanto previsto dai commi 1 e 2 secondo le indicazioni degli atti di indirizzo regionali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli stessi. Trascorso tale termine, le normative di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con esse incompatibili;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010 recante "Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)", ed in

particolare il punto 2.2 delle disposizioni generali contenute nello stesso atto di coordinamento, secondo il quale l'aggiornamento dei contenuti degli Allegati A e B dell'atto è compiuto con atti della Giunta regionale pubblicati sul BURERT;

Rilevata la stretta integrazione tra l'introduzione nell'ordinamento regionale del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata e il processo di semplificazione dell'attività edilizia perseguito dalla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, in quanto:

- l'uniformazione delle procedure e della disciplina generale dell'attività edilizia perseguita dalla legge n. 15, richiede che sia individuato - come avviene con il presente atto di coordinamento tecnico - un quadro normativo unitario di riferimento, operante su tutto il territorio regionale, e che lo stesso non sia articolato, specificato e modificato a scala comunale, attraverso processi di recepimento e diversificazione nei singoli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- la ricognizione della disciplina sovraordinata, di fonte statale e regionale, che trova diretta applicazione in tutto il territorio regionale, costituisce, in particolare, il riferimento necessario per l'elaborazione della modulistica edilizia unificata di cui all'art. 12, comma 4, lettera a), della L.R. n. 15 del 2013, la quale consente di individuare in maniera uniforme i requisiti e presupposti richiesti dall'ordinamento vigente per lo svolgimento dell'attività edilizia;
- inoltre, tale riferimento normativo unico consente di attivare la standardizzazione dei vincoli che derivano dalla normativa sovraordinata, in quanto permette di determinare i principali limiti e condizioni alle trasformazioni edilizie del territorio, che devono essere rappresentati e regolati dalla pianificazione urbanistica, attraverso la c.d. "Tavola dei vincoli" prevista dall'articolo 19 della L.R. n. 20 del 2000 (come modificato dall'art. 51 della L.R. n. 15 del 2013), in modo da assicurarne la piena conoscibilità e tutelare, di conseguenza, la certezza delle posizioni giuridiche;

Considerato:

- che, in attuazione del comma 3 dell'art. 18-bis della L.R. n. 20 del 2000 richiamato in precedenza, occorre rendere agevolmente consultabili da parte dei cittadini il testo vigente delle disposizioni richiamate nel presente provvedimento, attraverso la sua pubblicazione sul sito web della Regione;
- che a fronte del continuo mutamento della disciplina statale e regionale avente incidenza sull'attività edilizia, appare indispensabile prevedere modalità estremamente semplificate e celeri per segnalare agli operatori del settore edilizio sia l'entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento, sia eventuali errori materiali che venissero accertati nel corso dell'esperienza applicativa

comunale, anche prima dell'approvazione degli appositi atti di aggiornamento periodico del presente atto di coordinamento previsti dal comma 4 dell'art. 18-bis della L.R. n. 20 del 2000;

- che, a tale scopo, appare opportuno prevedere che, nelle more dell'aggiornamento periodico del presente atto di coordinamento, la struttura regionale competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al supporto tecnico giuridico agli enti locali in materia, provveda ad annotare nel corpus normativo pubblicato sul sito web regionale e a comunicare agli sportelli unici comunali, sia l'entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento sia eventuali errori materiali che venissero accertati nel corso del monitoraggio della sua applicazione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1688 del 15 novembre 2010, istitutiva del Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, composto da rappresentanti dei Comuni, delle Province, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni imprenditoriali maggiormente coinvolti nei processi edilizi, ed avente il compito di supportare gli organi e le strutture della Giunta regionale nella predisposizione delle linee di indirizzo e degli atti normativi necessari all'aggiornamento ed alla semplificazione delle disposizioni regionali sul governo del territorio, nella predisposizione degli atti di indirizzo per l'attuazione uniforme delle stesse disposizioni regionali, e nel monitoraggio delle problematiche applicative;

Considerato che le competenti strutture della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, con il supporto del citato Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, hanno elaborato la proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale, allegata alla presente deliberazione, per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000);

Dato atto che, in particolare, il Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio ha supportato le strutture regionali nella elaborazione della citata proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale, riunendosi su tale oggetto nelle due sedute plenarie del 12.09.2013 e del 15.04.2014, e demandando gli approfondimenti tecnici allo specifico sottogruppo di lavoro "Semplificazione degli strumenti urbanistici", i cui 51 partecipanti hanno operato attraverso sei sedute (11.10.13, 04.11.13, 17.01.14, 11.02.14, 19.02.14, 10.04.14), e attraverso il confronto telematico;

Dato atto che sulla citata proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di

pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000), il competente Assessore all'urbanistica ha richiesto il parere del CAL - Consiglio delle Autonomie Locali, a norma dell'art. 16, comma 3 della LR 20 del 2000, e dell'art. 6, LR 13/2009, e che lo stesso CAL si è espresso con parere favorevole nella seduta del 7.7.2014;

Valutato quindi che la stessa proposta di Atto di coordinamento tecnico regionale sia conforme alle previsioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, LR 20/2000, e idonea a perseguire gli obiettivi di semplificazione e di univocità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistici, e dei relativi effetti, su tutto il territorio regionale, perseguiti dalla legislazione regionale;

Ritenuto per quanto sopra di procedere all'approvazione dell'atto allegato e parte integrante della presente deliberazione, denominato "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000)";

Considerato inoltre opportuno prevedere un'attività di monitoraggio sull'applicazione del presente atto di coordinamento tecnico, da svolgere con il coinvolgimento degli Enti locali e delle categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell'ambito del Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, istituito con deliberazione n. 1688 del 15 novembre 2010, anche ai fini di una precisazione e implementazione dei suoi contenuti;

Ritenuto altresì:

- di provvedere con la presente deliberazione alla modifica di alcune definizioni contenute nell'Allegato A dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010), ed in particolare le definizioni di cui ai punti 41 (Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico), 42 (Distanza dai confini di proprietà) e 44 (Distanza tra edifici / Distacco (De)), nelle parti in cui è stabilito che il conteggio dei distacchi inizia ad essere misurato dai punti di affaccio delle costruzioni;
- di modificare, in particolare tale modalità di calcolo escludendo dalla misurazione le parti in aggetto (quali ad esempio i balconi, le scale scoperte) aventi una profondità \leq a metri 1,50, considerando che si tratta di sporgenze di modeste dimensioni e che le specifiche tecniche sull'accessibilità prevedono per balconi e terrazze uno spazio per permettere il

cambiamento di direzione avente un raggio minimo di 140 cm. (punto 8.1.8. Dm n. 236 del 1989);

- di stabilire, in attuazione del comma 3-bis dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000, che tale modifica trovi immediata applicazione su tutto il territorio regionale, non comportando effetti sui dimensionamenti dei piani urbanistici e costituendo normativa sovraordinata che trova diretta applicazione e alla quale la pianificazione deve fare solo rinvio, ai sensi dell'art. 18-bis della L.R. n. 20 del 2000;

Valutata la necessità di garantire ampia e tempestiva diffusione dello stesso Atto di coordinamento tecnico, attraverso non solo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione "Territorio" del portale web della Regione, ma anche attraverso correlate comunicazioni telematiche agli Enti locali;

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare l' "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000)" di cui all'Allegato, parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente atto di coordinamento tecnico produce i suoi effetti secondo quanto specificato nella PARTE SECONDA dell'Allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di rendere disponibile sul sito web della Regione il testo vigente della normativa statale e regionale che disciplina l'attività edilizia indicata nella Parte Terza del presente provvedimento, nei formati che consentano ai cittadini di poterli consultare e trarne copia;

4. di stabilire lo svolgimento di una attività di monitoraggio sull'applicazione del presente atto di coordinamento tecnico, da svolgere con il coinvolgimento degli Enti locali e delle categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell'ambito del Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio, istituito con deliberazione n. 1688 del 15 novembre 2010, anche ai fini di una precisazione e implementazione dei suoi contenuti;

5. di prevedere che, nelle more dell'approvazione degli appositi atti di aggiornamento periodico del presente atto di coordinamento previsti dal comma 4 dell'art. 18-bis della L.R. n. 20 del 2000, la struttura regionale competente provveda ad evidenziare sul sito web regionale di cui al precedente punto 3 e a segnalare agli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP), sia l'entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento, rendendone disponibile il testo vigente, sia eventuali correzioni di errori materiali accertati nel corso del monitoraggio della sua applicazione;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di trasmetterne copia, tramite posta elettronica certificata (PEC), a gli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP), operanti nell'ambito dei Comuni e delle relative forme associative nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

D E L I B E R A I N O L T R E

- a) di sostituire le voci 41, 42 e 44 dell'Allegato A della Deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279, recante "Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" con le seguenti voci :

"41. Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di zona o di ambito urbanistico. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purché aventi una profondità \leq a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti.
42. Distanza dai confini di proprietà	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine

della proprietà. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purché aventi una profondità \leq a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti.

Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purché aventi una profondità \leq a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite esterno degli sporti."

44. Distanza tra
edifici / Distacco
(De)

- b) di stabilire, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 16 della L.R. n. 20 del 2000 che le nuove definizioni tecniche uniformi sopra indicate entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT della presente deliberazione.

ALLEGATO

ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000)

INDICE

PARTE PRIMA - PREMESSA – L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA, PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

- 1.1. Le esigenze di semplificazione delle fonti normative dell'attività edilizia e urbanistica
- 1.2. Limiti all'applicazione del principio di non duplicazione alla normativa urbanistica
- 1.3. Modalità attuative del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata
 - a) I piani approvati dopo il 28 settembre 2013
 - b) Le varianti ai piani
 - c) La diretta applicazione della normativa sovraordinata
- 1.4. Caratteristiche e contenuti delle normative vigenti che trovano diretta applicazione nel territorio regionale

PARTE SECONDA - NORME DI COORDINAMENTO

- Art. 1 – Adeguamento degli strumenti di pianificazione al divieto di duplicazione della normativa sovraordinata
- Art. 2 – Mancato adeguamento degli strumenti, entro il termine di 180 giorni
- Art. 3 – Ricognizione degli atti normativi incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia
(art. 18-bis, comma 4, LR 20/2000)
- Art. 4 – Accessibilità web degli atti incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, emanati
dai singoli enti (art. 18-bis, comma 3, LR 20/2000)

PARTE TERZA - PRIMA RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, CHE TROVANO UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
- A.1 Edilizia residenziale
 - A.2 Edilizia non residenziale
 - A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
 - A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
- B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
- B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
 - B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
 - B.2.1 Fasce di rispetto stradali
 - B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
 - B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

- B.2.4 Rispetto cimiteriale
- B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
- B.2.6 Fascia di rispetto acuedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
- B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
- B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- B.2.9 Fascia di rispetto dei Metanodotti
- B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
- B.3 Servitù militari
- B.4 Accessi stradali
- B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- B.6 Siti contaminati
- C. VINCOLI E TUTELE
 - C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
 - C.2 Beni paesaggistici
 - C.3 Vincolo idrogeologico
 - C.4 Vincolo idraulico
 - C.5 Aree naturali protette
 - C.6 Siti della Rete Natura 2000
 - C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
- D. NORMATIVA TECNICA
 - D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
 - D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
 - D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
 - D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
 - D.5 Sicurezza degli impianti
 - D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
 - D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto
 - D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici;
 - D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
 - D.10 Produzione di materiali da scavo
 - D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici)
 - D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
- E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
 - E.1 Strutture commerciali
 - E.2 Strutture ricettive
 - E.3 Strutture per l'agriturismo
 - E.4 Impianti di distribuzione del carburante
 - E.5 Sale cinematografiche
 - E.6 Scuole e servizi educativi
 - E.7 Associazioni di promozione sociale
 - E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
 - E.9 Impianti sportivi
 - E.10 Strutture Termali
 - E.11 Strutture Sanitarie
 - E.12 Strutture veterinarie

PARTE PRIMA

PREMESSA – L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA, PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

1.1. Le esigenze di semplificazione delle fonti normative dell’attività edilizia e urbanistica

L’art. 50 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) affronta uno degli aspetti cruciali della semplificazione della disciplina edilizia ed urbanistica, che attiene alla riduzione della ridondanza e complessità della stessa per la sovrapposizione di fonti normative.

Infatti, con l’obiettivo di fornire una disciplina completa degli interventi e trasformazioni ammissibili nel proprio territorio, frequentemente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinano anche aspetti delle trasformazioni territoriali che sono regolati da altre fonti normative: innanzitutto dalle **leggi** statali e regionali, ma anche dai regolamenti, da atti di coordinamento tecnico, norme tecniche ed ogni altro provvedimento normativo, comunque denominato, previsti dalle medesime leggi. Questo processo si rileva non solo per aspetti “sostanziali” della disciplina urbanistica ed edilizia, ma anche per norme **procedurali** che stabiliscono competenze amministrative e modalità di svolgimento dei procedimenti abilitativi, tra cui il rilascio dei titoli abilitativi, le procedure speciali e in deroga, le modalità di controllo, ecc.

Tale tecnica di redazione degli strumenti di pianificazione, che apparentemente ne fa una sorta di testo unico delle disposizioni da applicare a livello locale, in realtà crea una indebita **sovrapposizione tra fonti normative, le quali finiscono per** regolare la medesima fattispecie, con rilevanti effetti negativi, che riducono sensibilmente le qualità della normazione della materia edilizia e urbanistica in generale.

Questo meccanismo, innanzitutto, **irrigidisce e complica** in modo significativo il sistema, in quanto al mutare di detto quadro normativo (dovuto per esempio alla modifica della legge, all’evoluzione della sua interpretazione giurisprudenziale, ma anche alla sua implementazione per effetto dell’approvazione di provvedimenti attuativi), si imporrebbe un tempestivo e continuo processo di adeguamento dei piani, per evitare che il contenuto delle due discipline si divarichi e, a livello locale, si continui ad applicare la disciplina stabilita dallo strumento di pianificazione in quanto formalmente vigente.

Frequentemente poi tale contrasto tra la disciplina vigente e le previsioni dei piani si realizza sin dal momento dell’approvazione dello strumento di pianificazione, **il cui contenuto si differenzia in modo più o meno rimarcato dalla fonte normativa sovraordinata**, anche in assenza di una specifica disposizione che autorizzi tale autonoma determinazione. In tal modo, sin dall’origine, sono formalmente compresenti entrambe le normative (quella comunale e quella sovraordinata) che pongono all’operatore delicati problemi interpretativi, per individuare la disciplina da applicarsi nel caso concreto.

L’art. 50 della legge regionale per la semplificazione della disciplina edilizia, persegue dunque l’obiettivo di **superare tali processi distorsivi**, per i quali la differente regolazione dell’attività edilizia non deriva dalle scelte sulla tutela e l’uso del territorio, rimesse alla primaria competenza degli enti locali, ma dalla tecnica di redazione dei piani, che tradizionalmente non distingue, come ora richiede l’art. 18-bis della LR 20/ 2000, tra le previsioni dei piani che “*attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuito a (ciascun) livello di pianificazione*” e le norme che

contengono (o dovrebbero contenere) solo *“la riproduzione, totale o parziale, delle normative”* sovraordinate vigenti.

Per rimuovere la causa di tale fenomeno ed assicurare l'applicazione uniforme della disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che trovi le sue fonti al di fuori degli strumenti di pianificazione o in piani sovraordinati, il legislatore regionale ha affermato il **principio**, denominato dalla legge stessa **“di non duplicazione della normativa sovraordinata”** (comma 2 dell'art. 18-bis citato), per effetto del quale i piani devono essere ricondotti alla loro funzione essenziale di strumenti per la definizione delle scelte discrezionali di assetto del territorio, liberandoli da ogni apparato normativo, che abbia come unico obiettivo la raccolta dell'insieme delle disposizioni attinenti alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie considerate. Tale apparato normativo deve essere **sostituito con “richiami espressi alle prescrizioni ... che trovano diretta applicazione”**, in quanto poste dalle fonti normative sovraordinate, indicate dal comma 1. Tale elenco comprende:

- a) le leggi statali e regionali;
- b) i regolamenti e gli altri atti normativi attuativi delle leggi, quali i decreti, le deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea Legislativa (tra cui gli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico e le normative tecniche);
- c) le prescrizioni, indirizzi e direttive della pianificazione sovraordinata;
- d) ogni altro atto amministrativo, previsto dalla normativa di settore, avente incidenza sull'uso e le trasformazioni ammissibili del territorio e che comunque disciplini l'attività edilizia (tra cui innanzitutto gli atti di approvazione dei vincoli o che dispongono norme di salvaguardia del territorio e dell'ambiente).

Naturalmente, il divieto di duplicazione può riguardare solo le disposizioni che siano **“autoapplicative”**, che non necessitino cioè, per la loro attuazione, di una disciplina di dettaglio stabilita dalle amministrazioni locali. Inoltre, tale principio non opera per le singole disposizioni sovraordinate che **conferiscono specificamente alle autonomie territoriali** la disciplina di uno specifico profilo dell'attività edilizia o la implementazione o modifica della sua regolazione.

In tal modo, l'art. 18-bis della LR 20/2000 prevede l'individuazione di un **corpus della disciplina generale dell'attività edilizia**, valevole per tutto il territorio regionale, e destinato a costituire la disciplina uniforme dell'attività edilizia, assieme:

- alle **“definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia”** di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 febbraio 2010, n. 279, che è divenuto ~~diverrà~~ direttamente efficace su tutto il territorio regionale dal 28 gennaio 2014, per effetto dell'art. 57, comma 4, della LR 15/2013 (che prevede una disposizione analoga all'art. 18-bis della LR 20/2000);
- alle **definizioni degli interventi edilizi** stabilite dal legislatore statale agli articoli 3 e 10 del DPR 380/2001, come riprodotte nell'Allegato alla LR 15/2013, le quali, come ha sottolineato anche dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 309 del 23/11/2011, costituiscono principi fondamentali della materia, in quanto sussistono esigenze unitarie che impongono di stabilire definizioni uniformi su tutto il territorio nazionale *“(perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. L'intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall'altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato.”*).

1.2. Limiti all'applicazione del principio di non duplicazione alla normativa urbanistica

Il principio di non duplicazione **della normativa** sovraordinata opera anche nei riguardi delle previsioni degli strumenti di pianificazione aventi l'obiettivo della riproduzione, totale o parziale, delle "prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata" (art. 18-bis, comma 1, lettera e). Tuttavia, in questi casi l'ambito di applicazione del principio di non duplicazione risulta di più difficile delimitazione, rispetto alle disposizioni che attengono alla regolazione dell'attività edilizia, dal momento che l'ordinamento, a cominciare dalla LR 20/2000, riconosce alla pianificazione urbanistica comunale una competenza generale, con ampi margini di discrezionalità. Pertanto la maggior parte della disciplina urbanistica contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) è astrattamente riferibile a quei contenuti discrezionali dei piani esclusi dall'applicazione del principio di non duplicazione ai sensi del comma 1 dell'art. 18-bis. ("funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione"). Inoltre, l'impianto stesso della pianificazione sovraordinata o delle leggi che la disciplinano spesso prevede espressamente che le previsioni dei piani sovraordinati debbano essere specificate e articolate dalla pianificazione sottordinata – e dunque da ultimo da quella comunale –, sia a livello normativo, per adattarle alle specificità del contesto locale e alle scelte strategiche di governo del territorio che caratterizzano le diverse realtà territoriali; sia dal punto di vista cartografico, per farle meglio corrispondere ai limiti fisici, agli elementi ed oggetti peculiari del territorio, attraverso una cartografia avente una scala di maggior dettaglio.

In secondo luogo occorre sottolineare che il principio di non duplicazione si riferisce unicamente alla "normativa" dei piani territoriali ed urbanistici e non agli elaborati cartografici della stessa.

Nonostante tali limitazioni, è comunque sempre possibile individuare e tener distinti i casi in cui, o per espresso obbligo di legge o per autonoma scelta pianificatoria, gli strumenti territoriali ed urbanistici vigenti si siano limitati a riprodurre le perimetrazioni e la corrispondente normativa dei piani sovraordinati, rispetto ai casi in cui gli stessi strumenti abbiano apportato modifiche alla normativa stabilita dal piano sovraordinato o ampliato o ridotto gli ambiti nei quali tale normativa trova applicazione, nell'esercizio delle proprie prerogative pianificatorie.

Nel primo caso il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata trova applicazione e le NTA del piano devono prevedere il mero rinvio alle disposizioni stabilite dal piano sovraordinato, in luogo della loro riproduzione. Nel secondo, i piani potranno continuare a specificare e integrare la normativa sovraordinata, in quanto tali modifiche costituiscono proprio il risultato delle scelte discrezionali di governo del territorio attribuite a quel livello territoriale.

Tale modalità di redazione dei piani avrà l'indubbio merito di risolvere in radice le difficoltà interpretative che sorgono frequentemente laddove, senza aver attivato esplicite procedure di variante ai piani sovraordinati, i piani tenuti all'osservanza delle previsioni degli stessi se ne siano discostati. Liberati dal gravoso apparato di disposizioni meramente riproduttivi delle NTA sovraordinate (che sarà sufficiente richiamare), i piani potranno: evidenziare in modo più netto le scelte operate nell'esercizio delle loro prerogative, indicare gli obiettivi perseguiti attraverso tali autonome determinazioni; individuare e valutare solo gli effetti ambientali e territoriali che ne derivano (come prescrive espressamente la nuova formulazione dell'art. 5 della LR 20/2000, in materia di ValSAT); individuare gli obiettivi di interesse pubblico per promuovere la qualificazione del patrimonio edilizio; determinare specifici indicatori riferiti ai soli effetti che derivano dalle scelte di piano, ai fini del monitoraggio della loro attuazione.

1.3. Modalità attuative del principio di non duplicazione della disciplina sovraordinata

a) I piani approvati dopo il 28 settembre 2013

I commi 2 e 3 dell'art. 18-bis della LR 20/2000 specificano le modalità con le quali i piani devono uniformarsi al principio di non duplicazione: essi, nel considerare qualsivoglia istituto e profilo della disciplina del governo del territorio, devono coordinare le previsioni normative di propria competenza (compiutamente declinate in quanto rientranti nel pieno esercizio delle proprie prerogative e competenze) con il richiamo espresso alle eventuali altre prescrizioni, stabilite dagli atti normativi elencati in precedenza, che trovano anch'essi diretta applicazione (per aspetti o profili non attribuiti alla competenza del medesimo piano).

Inoltre, al solo scopo di consentire un agevole consultazione da parte dei cittadini di tali normative, ciascun livello istituzionale (Regione, Province, Città metropolitana e Comuni) devono riprodurre nei propri siti web il testo vigente degli atti normativi. Si prevede dunque che sui siti web di questi enti siano messi a disposizione i testi degli atti auto applicativi cui il piano faccia esplicitamente rinvio.

Evidentemente questo meccanismo di adeguamento al principio di non duplicazione si riferisce ai **piani adottati o approvati dopo il 28 settembre 2013**, che devono essere redatti attenendosi pienamente a quanto disposto dall'art. 18-bis (commi 1, 2 e 3), il quale, per effetto della riforma operata dall'art. 51 della LR 15/2013, costituisce ora uno dei principi generali della pianificazione stabiliti dal Titolo I della LR 20/2000 (ed anzi quello con cui si apre il Capo IV dello stesso, relativo alla "Semplificazione del sistema della pianificazione").

Tuttavia, intervenendo su materie già pienamente regolamentate a livello locale, come sono l'urbanistica e l'edilizia, il legislatore regionale si è posto anche il problema di individuare uno strumento efficace per assicurare, in tempi sufficientemente brevi e per tutto il territorio regionale, il recepimento di tale principio di non duplicazione **anche con riguardo alla strumentazione vigente**.

A tale scopo il comma 4 dell'art. 18-bis prevede il ricorso ad uno o più **atti di coordinamento tecnico regionali**, grazie alla loro capacità di prevalere "*sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione*" (art. 16, comma 3-bis, della L.R. n 20 del 2000).

In particolare, il comma 4 dell'art. 18-bis richiede alla Regione di predisporre ed approvare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, un apposito atto di coordinamento tecnico che individui le disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale. L'approvazione di tale atto pone in capo agli enti territoriali l'obbligo di intervenire, **abrogando gli apparati normativi che riproducono tali disposizioni e sostituendoli con apposite norme di rinvio agli stessi**. Tale recepimento deve essere attuato entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore dell'atto di coordinamento; trascorso tale termine, le normative di cui all'art. 18-bis, comma 1, trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni dei piani con esse incompatibili.

b) Le varianti ai piani

Per conformarsi al presente atto di coordinamento tecnico, nei 180 giorni successivi dalla sua approvazione, gli enti locali possono seguire un duplice iter procedurale.

Innanzitutto essi possono **adeguare compiutamente i loro piani attraverso il ricorso alle ordinarie procedure di variante previste dalla LR 20/2000**. In particolare, dal momento che – come vedremo – si tratta di una variante obbligatoria, in attuazione di legge regionale, in recepimento della pianificazione sovraordinata e che comunque non incide sulle scelte discrezionali di pianificazione, per l'adeguamento del PTCP e dei PSC può essere utilizzato il procedimento

semplificato, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis, comma 1, lettere a) e b), e 32-bis, comma 1, lettere a), b), e d).

In secondo luogo, occorre considerare che l'art. 18-bis, comma 4, prevede che l'attività di adeguamento debba svolgersi "secondo le indicazioni degli atti di indirizzo regionali", conferendo dunque al presente atto la potestà di individuare le modalità per lo svolgimento di tale attività.

Pertanto, dal momento che il presente atto presenta la medesima natura e funzione degli atti di coordinamento tecnico indicati nell'elenco esemplificativo di cui all'art. 12, comma 4, ed anzi costituisce uno dei principali provvedimenti individuati dalla L.R. n. 15 del 2013 per la semplificazione della disciplina dell'attività edilizia, si stabilisce che gli enti locali entro il termine perentorio stabilito dalla legge possano attivare anche la **speciale modalità stabilita dall'art. 12, comma 2, della medesima legge regionale**, la quale **ai fini del mero recepimento delle previsioni degli atti di coordinamento tecnico** consente di assumere una deliberazione del Consiglio, idonea ad apportare una contestuale modifica o abrogazione delle previsioni incompatibili con esse.

Appare opportuno sottolineare lo specifico contenuto e finalità che può assumere questa speciale deliberazione consiliare di recepimento. Essa è abilitata in primo luogo ad **individuare, in modo puntuale**, le previsioni delle NTA del PSC, RUE e POC che debbono cessare di produrre i loro effetti, in quanto incompatibili con la disciplina avente incidenza sull'attività edilizia individuata dal presente atto di coordinamento tecnico, indicando le normative di cui al comma 1 dell'art. 18-bis, che si devono considerare a tutti gli effetti sostitutive delle stesse. Inoltre, tale provvedimento potrà modificare le disposizioni delle NTA vigenti solo per gli adattamenti formali che risultino indispensabili per il coordinamento del testo normativo, non potendo avere alcuna portata innovativa rispetto alle scelte urbanistiche degli strumenti vigenti (cioè i contenuti pianificatori, le scelte insediative, i dimensionamenti, le tutele, ecc.).

In altre parole, tale atto, privo di discrezionalità pianificatoria, potrà:

- a) individuare in modo puntuale le previsioni dei propri strumenti che abbiano cessato di produrre i loro effetti;
- b) indicare le normative di cui al comma 1 dell'art. 18-bis, che si devono considerare a tutti gli effetti sostitutive delle previsioni individuate ai sensi della lettera a);
- c) realizzare il mero coordinamento formale del testo delle previsioni di piano non abrogate, in modo da garantire la coerenza logica e sistematica delle NTC degli strumenti vigenti.

Il provvedimento comunale non potrà invece variare le scelte pianificatorie operate dagli strumenti vigenti, che non potranno essere in alcun modo modificate o integrate.

c) La diretta applicazione della normativa sovraordinata

Come evidenziato in precedenza, trascorso senza esiti il termine riconosciuto ai Comuni per il recepimento con le modalità appena ricordate, le normative di cui all'art. 18-bis, comma 1, trovano comunque diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni dei piani con esse incompatibili.

Naturalmente tale obbligo di adeguamento e l'eventuale effetto di automatica sostituzione operano non soltanto nel caso in cui i piani contengano la riproduzione delle disposizioni sovraordinate vigenti, richiamate nell'atto di coordinamento; ma anche nel caso in cui gli stessi presentino ancora la **disciplina previgente ovvero abbiano introdotto una diversa disciplina**.

Si pensi, per esempio ai PRG e regolamenti edilizi che contengano la riproduzione della definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 36 della legge regionale n. 47 del 1978 o ai RUE che riportino ancora la disciplina della LR 31/2002.

Si noti che il comma 4 non stabilisce che tale effetto di diretta applicazione riguardi le (sole) norme individuate dall'atto regionale di coordinamento tecnico, bensì che esso si riferisca a (tutte) "*le norme di cui al comma 1*". Ciò evidenzia che il presente atto di coordinamento ha **natura ricognitiva**, ha cioè la funzione di individuare le principali normative attualmente vigenti che presentano le caratteristiche appena ricordate e rispetto alle quali opera il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, stabilito dall'art. 18-bis.

Pertanto, si sottolinea che le previsioni del presente atto di coordinamento **non sono tassative**: sia nel senso che i Comuni, nell'operare la revisione dei loro strumenti, possono individuare altre disposizioni che rientrino nelle categorie elencate dal comma 1 dell'art. 18-bis; sia nel senso che il meccanismo di sostituzione (delle fonti sovraordinate rispetto alle corrispondenti norme previste nei piani) opera anche per quelle normative autoapplicative che non siano elencate nell'atto regionale, in quanto le stesse prevalgono comunque sulle previsioni di piano con esse incompatibili.

Inoltre, come sottolinea sempre il comma 4 dell'art. 18-bis, l'atto di coordinamento è suscettibile di **successive implementazioni e aggiornamenti**, anche a seguito del mutamento della normativa vigente. In particolare, per la selezione delle normative indicate dal presente atto di coordinamento, ci si è attenuti al criterio di individuare le principali normative alla cui osservanza è subordinato il rilascio o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e del certificato di conformità edilizia e di agibilità, in quanto stabiliscono le procedure amministrative da seguire, i requisiti, limiti e rispetti che derivano da discipline settoriali, i vincoli e tutele da osservare, nonché la normativa tecnica delle opere da realizzare.

Per assicurare la certezza del diritto, appare opportuno che le amministrazioni comunali, ove non provvedano alla variante di recepimento, individuino in modo puntuale con **apposito provvedimento ricognitivo** le previsioni dei propri strumenti che hanno cessato di produrre i loro effetti, indicando le normative di cui al comma 1 dell'art. 18-bis, che si devono considerare a tutti gli effetti sostitutive delle stesse. Il provvedimento potrà essere assunto dopo la scadenza del termine di 180 giorni per il recepimento ma anche in un momento antecedente, con lo scopo di definire l'esatta portata del meccanismo di prevalenza automatica stabilito dal comma 4 dell'art. 18-bis. Tale provvedimento ricognitivo non potrà avere alcuna portata innovativa rispetto alle previsioni degli strumenti vigenti, che non potranno essere in alcun modo modificate o integrate e potrà indicare gli *adattamenti formali che sono necessari per la struttura unitaria del testo*.

In tal modo, si darà certezza delle effettive abrogazioni che si sono operate sui singoli piani a seguito della piena operatività della disciplina dell'art. 18-bis, eliminando la possibilità di ulteriori dubbi interpretativi sulla puntuale portata delle singole previsioni di piano.

1.4. Caratteristiche e contenuti delle normative vigenti che trovano diretta applicazione in tutto il territorio regionale

Il presente atto di coordinamento, nella successiva Parte Terza, provvede dunque, in attuazione della disciplina richiamata ai precedenti paragrafi, ad una **prima ricognizione delle normative generali e di settore**, aventi incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia (secondo la definizione di cui all'art. 18-bis, comma 1, lettera f), raggruppate secondo le tematiche nelle quali si articola comunemente l'esposizione della disciplina generale dell'attività edilizia.

Si tratta delle disposizioni suscettibili di applicazione diretta nel territorio regionale, in quanto **autoapplicative**, caratterizzate cioè da un contenuto prescrittivo puntuale che non necessita, per la sua piena efficacia, di ulteriori provvedimenti attuativi (da emanarsi dalla stessa Amministrazione o da altro Ente).

Mutuando il linguaggio utilizzato dall'art. 11 della LR 20/2000 (sia pure riferito alle sole previsioni dei piani territoriali e urbanistici) si può ritenere che l'art. 18-bis richieda di individuare in particolare le normative che contengano "**prescrizioni**" **attinenti all'attività edilizia**.

Si evidenzia, peraltro, che all'interno delle normative che sono richiamate dal presente atto, possono essere presenti **disposizioni che conferiscono alle amministrazioni locali il compito di regolare con i propri piani uno specifico istituto o profilo della disciplina.**

Nella seguente Parte Seconda (Norme di coordinamento) sono contenute le disposizioni di dettaglio che definiscono, anche in considerazione di quanto fin qui illustrato, le modalità cui devono attenersi i Comuni, le relative forme associative aventi funzioni di pianificazione urbanistica, le Province e la Regione, per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 18-bis della LR 20/2000.

PARTE SECONDA

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 1 – Principio di non duplicazione della normativa sovraordinata

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 20 del 2000, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni adottati e approvati dopo il 29 settembre 2013, attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, della normativa sovraordinata stabilita dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti, dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, e da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 20 del 2000, al fine di assicurare l'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, si coordinano alle disposizioni dei piani e degli atti normativi sovraordinati e provvedono al recepimento della normativa sovraordinata sopravvenuta esclusivamente attraverso richiami espressi alla stessa, che trova diretta applicazione.

Art. 2 – Ricognizione della normativa sovraordinata avente incidenza sull'attività edilizia (art. 18-bis, comma 4, LR 20/2000)

1. In ottemperanza alla previsione di cui all'art. 18-bis, comma 4, LR 20 del 2000, allo scopo di attivare l'adeguamento al principio di non duplicazione della normativa sovraordinata anche degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, la Parte Terza del presente atto di coordinamento tecnico regionale contiene la ricognizione degli atti normativi incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale, emanati dallo Stato e dalla Regione.

2. Il testo degli atti normativi di cui al comma 1 è reso disponibile sul sito web della Regione, nei formati che consentano a tutti i cittadini di poterli consultare e trarne copia.

3. La pubblicazione sul sito web regionale dell'elenco di cui al presente articolo è coordinata con le ulteriori pubblicazioni, in materia di trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, previste dall'art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 3 – Adeguamento degli strumenti di pianificazione vigenti al divieto di duplicazione della normativa sovraordinata

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente atto di coordinamento tecnico regionale, le Province, i Comuni, e le relative forme associative aventi funzioni di pianificazione urbanistica, adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, dando attuazione al principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'articolo 18-bis, commi 1 e 2, LR 20 del 2000, secondo le indicazioni attuative contenute nel presente atto.

2. Per le Province, l'adeguamento è attuato attraverso le ordinarie procedure di variante di cui all'articolo 27, LR 20 del 2000, o attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 27-bis.

3. Per i Comuni e per le relative forme associative, l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, ed in particolare del PSC, del RUE e del POC, delle relative Valsat e di ogni altro elaborato costitutivo, è compiuto attraverso una delle due seguenti modalità:

- a) le ordinarie procedure di variante definite dalla LR 20 del 2000 (tra le quali, per il PSC, la procedura semplificata di cui all'articolo 32-bis);
- b) l'apposita deliberazione di Consiglio comunale, di cui all'articolo 12, comma 2, LR 15/2013.

4. La delibera di adeguamento di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo stabilisce:

- a) la soppressione di tutte le previsioni normative che riproducono, anche con modifiche, la disciplina sovraordinata di cui alla Parte Terza del presente atto di coordinamento tecnico;
- b) la sostituzione della disciplina soppressa con il rinvio alla normativa vigente in materia;
- c) le modifiche di mero coordinamento formale del testo delle previsioni di piano non abrogate, indispensabili per garantire la coerenza logica e sistematica delle previsioni degli strumenti vigenti, essendo comunque esclusa ogni modifica della disciplina sostanziale del piano.

Art. 4 – Mancato adeguamento degli strumenti, entro il termine di 180 giorni

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3-bis, della L.R. n. 20 del 2000, decorso il termine di centottanta giorni dall'approvazione del presente atto di coordinamento tecnico, in assenza di un atto espresso di recepimento comunale, la normativa sovraordinata elencata dall'art. 18-bis, comma 1, della L.R. n. 20 del 2000, e indicata nella Parte Terza del presente atto di coordinamento, trova comunque diretta applicazione, a pena di illegittimità degli atti assunti in difformità dalla stessa, prevalendo sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica con esse incompatibili.

Art. 5 – Aggiornamento della ricognizione della normativa sovraordinata avente incidenza sull'attività edilizia e segnalazione delle variazioni sopravvenute

1. Con appositi atti di coordinamento tecnico la Giunta regionale provvede, a norma dell'art. 18-bis, comma 4 della L.R. n. 20 del 2000, ad aggiornare periodicamente la Parte Terza del presente atto di coordinamento tecnico, a seguito dell'entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa di riferimento, e dell'accertamento di eventuali errori materiali. Gli atti di aggiornamento sono predisposti in forma di testo coordinato.

2. Nelle more dell'approvazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 1, il Responsabile della struttura regionale competente al monitoraggio della disciplina sul governo del territorio e al supporto tecnico giuridico agli enti locali, annota sul sito web regionale di cui al precedente articolo 2, comma 2, sia l'entrata in vigore di modifiche o integrazioni significative alla normativa incidenti sull'attività edilizia ivi pubblicata, sia eventuali errori materiali accertati nel corso del monitoraggio dell'applicazione del presente atto di coordinamento tecnico, rendendo disponibile il testo vigente, nonché provvede a comunicare agli Sportelli Unici Edilizia (SUE) e agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) tali variazioni.

PARTE TERZA

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE
TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, CHE
TROVANO UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	
	A.1 Edilizia residenziale	
		LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia)
		LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326), in particolare gli articoli 17, 17-bis e 18, comma 2
		LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti)
		DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 febbraio 2010, n. 279 [Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)]
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 75 [Atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l'individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)]
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 76 [Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)]
	A.2 Edilizia non residenziale	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

	LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), in particolare l'articolo 5
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326), in particolare gli articoli 16-bis, comma 1, 17, 17-bis e 18, comma 2
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 febbraio 2010, n. 279 [Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)]
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 75 [Atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l'individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)]
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 76 [Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)]
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2014, n. 193 (Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" - Adempimenti di competenza delle aziende USL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi) <i>(per interventi riguardanti attività produttive e di servizio particolarmente impattanti)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 dicembre 2010, n. 28 (Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica)
	DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 26 luglio 2011, n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica)
	REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1 (Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) in particolare l'art. 12
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), in particolare articoli 11, comma 2, 13, comma 3, e Allegato lettera f), secondo capoverso, secondo periodo

	D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
	B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
	B.2.4 Rispetto cimiteriale
	REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) in particolare articoli 4 e 14
	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
	B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei

		lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 978 (Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)
		LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n.30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)
		DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 9 dicembre 2002, n. 13481 (Indirizzi per l'applicazione della LR 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)
		LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000 n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 197 (Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante "norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1138
		LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)
		B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55

B.3 Servitù militari	
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
B.4 Accessi stradali	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
	LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articolo 164
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
	DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
	LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
B.6 Siti contaminati	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
	DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	C.2 Beni paesaggistici
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
	LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in particolare Titolo III-bis (<i>Tutela e valorizzazione del paesaggio</i>), articoli 40-bis e seguenti
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
	C.3 Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
	LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151.
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale")

C.4 Vincolo idraulico	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
	LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare Titoli VI, Capo IV (Risorse idriche, difesa del suolo e miniere), articolo 138 e seguenti
C.5 Aree naturali protette	
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
	LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 Febbraio 2010, n. 343 (Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della l.r. 6/2005)).
C.6 Siti della Rete Natura 2000	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
	LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)
	LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della

	gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2009, n. 667 (Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS))
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
	LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 987 (Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal Titolo II e delle procedure di Via normate dal Titolo III della LR n. 9 del 1999)
D.	NORMATIVA TECNICA
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
	LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) in particolare articolo 2
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

	<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>classificazione sismica dei comuni italiani</i>) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)</p>
	<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo IV, per quanto non diversamente disposto dalla L.R. n. 19 del 2008</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)</p>
	<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2011, n. 1878 (Approvazione dell'atto di indirizzo recante la "Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR))</p>
	<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1373 (Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della LR n. 19 del 2008)</p>
	<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2011, n. 1126 (Definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 19 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico")</p>
	<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2011, n. 687 (Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell' articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008)</p>
	<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2009, n. 1661, (Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso)</p>

	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1879 (Approvazione dell'atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC - 2008 e della L.R. n. 19 del 2008)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
	D.5 Sicurezza degli impianti
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e

		di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
		LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), in particolare articolo 6
		DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 17 dicembre 2013, N. 149 (Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20)
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)</p>
	<p>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)</p>
	<p>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</p>
	<p>DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 marzo 2008, n. 156 (Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici).</p> <p>La DAL 156/2008 è stata modificata dai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2009, n. 1390 (Modifica agli allegati tecnici della Dal n.156/2008 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) - DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 ottobre 2009, n. 255 (Modifica alla Dal n. 156/2008: Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) - DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2010, n. 1362 (Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della Dal n. 156/2008) - DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1366 (Proposta di modifica della parte seconda - allegati - della delibera dell'assemblea legislativa n. 156/2008) - DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2013, n. 832 (Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del

		4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda – Allegati)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
		LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2004, n. 673 (Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico")
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2002. n. 45 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”) in particolare punto 3 della Direttiva, relativa ai “cantieri”
	D.10 Produzione di materiali da scavo	
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis

	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2003, n. 1053 (Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 1860 (Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005)
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso	
	LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2013, n. 1688 (Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n.19/2003 recante Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
E.1 Strutture commerciali	
	LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999 n. 14 (Disciplina del commercio in sede fissa)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 settembre 1999, n. 1253, (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14), come modificata dalle delibere del Consiglio regionale n. 344/2002 e n. 653/2005 e dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 155/2008
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1410 (Criteri per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2000, n. 1705, (Approvazione modulistica), come modificata dalla delibera della Giunta regionale 24 marzo 2003, n. 480 e dalla delibera della Giunta regionale 19 dicembre 2005, n. 2198

E.2 Strutture ricettive	
	LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)
	LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna))
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n.1017 come modificata dalle delibere di Giunta regionale n. 1301/2009 e n. 1565/2013 (Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2007, n. 916 come modificata dalla delibera della Giunta regionale n.1515/2012 (Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti dell'esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2150 come modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 803 del 4 giugno 2007 (Approvazione degli standard strutturali e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2186 come modificata dalla Delibera della Giunta regionale n. 802 del 4 giugno 2007 (Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2149 (Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione)
E.3 Strutture per l'agriturismo	
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
	LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole)
	DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2011, n. 987 (Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo)
E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 355 come modificata dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 208/2009 (Norme regionali di indirizzo programmatico per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti).
E.5 Sale cinematografiche	

		LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico)
		DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 febbraio 2012, n. 71 (Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20)
	E.6 Scuole e servizi educativi	
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
		LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi)
		DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
	E.7 Associazioni di promozione sociale	
		LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) in particolare articolo 16)
	E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
		LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) in particolare articolo 8. commi 5 e 6.
		REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONALE 2 LUGLIO 2007, n. 970 (Recepimento "Linee guide applicative del reg. 852/04/ce sull'igiene dei prodotti alimentari" e "Linee guida applicative del reg. 853/04/ce sull'igiene dei prodotti di

	origine animale” oggetto di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni)
	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 26 luglio 2007, n. 9746 (Procedure per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale)
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
	E.9 Impianti sportivi
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
	E.10 Strutture Termali
	DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 218 (Autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti termali dell'Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell'accordo Stato-Regioni - 23 settembre 2004)
	E.11 Strutture Sanitarie
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
	LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997) – come modificata dalla LR 12 marzo 2003 n. 2 e da LR 19 febbraio 2008 n. 4. – in particolare articolo 8
	LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4. (Disciplina degli accertamenti della

	disabilità – ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) in particolare Titolo IV - Autorizzazione ed accreditamento delle attività sanitarie) in particolare articolo 18
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 555 (Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di cui all'art. 8 ter, DLgs 502/1992 e successive modificazioni. Primi adempimenti)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 564 (Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 327 (Applicazione della LR 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2004, n. 1099 (Differimento al 31/12/2004 della data di scadenza delle domande di autorizzazione all'esercizio da parte dei professionisti titolari di studio soggetti a regime di autorizzazione sanitaria e modifica del modello di domanda di cui alla DGR 327/2004)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2520 (Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati. Modifiche ed integrazioni alle DGR n.327/04 e n. 1099/04)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 26 (Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso ulteriori precisazioni)
	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA' DELLA REGIONE 11/10/2005, n. 14526 (Indicazioni operative per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1156 (Definizione delle tipologie di studi e strutture soggetti ad autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria)
	E.12 Strutture veterinarie
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2005 n. 1584 (Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private)

* * *

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1126

data 01/07/2014

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

L'assessore Segretario: Rabboni Tiberio

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'